



**COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI**

DECRETO DEL SINDACO N.6 DEL 02/07/2021

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE DELL'ENTE - ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

IL SINDACO

Premesso che, con deliberazione di G.C. n. 78 del 30.06.2021, è stata ridefinita la struttura organizzativa dell'Ente, prevedendo in particolare l'istituzione del Servizio Segreteria generale, comprendente le U.O. Segreteria-Personale e Informatizzazione, e prevedendone l'attribuzione della relativa responsabilità funzionale e gestionale al Segretario comunale;

Posto che tra questo Ente ed il Comune di Bientina è stata stipulata, con decorrenza 01.08.2019, apposita convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio del Segretario comunale, ai sensi della quale i due comuni concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del Segretario secondo la seguente proporzione: comune di Casciana Terme Lari 60% - comune di Bientina 40%;

Ricordato che, con decreto di questo Sindaco n. 32 del 17.11.2020, con decorrenza 1° dicembre 2020, è stato nominato il Segretario titolare della sede di Segreteria convenzionata fra i Comuni di Casciana Terme Lari e Bientina, nella persona del dott. Alfredo Priolo;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

Valutate le competenze tecniche e conoscenze specialistiche possedute dal dott. Alfredo Priolo, nonché l'esperienza professionale sviluppata fino ad oggi, anche nell'ambito della attività gestionale, come rilevato dal curriculum vitae e dall'effettiva esperienza all'interno di questo Ente;

Ritenuto di nominare il Segretario comunale dott. Alfredo Priolo Responsabile del Servizio Segreteria generale dell'Ente, con decorrenza 1° luglio 2021;

Ricordato che tra gli elementi retributivi dei segretari comunali rientra la "retribuzione di posizione", di

cui all'art. 105, comma 1, lettera d), del CCNL Area delle Funzioni locali del 17.12.2020;

Ricordato inoltre che l'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali 16.05.2001, prevede che gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere ai Segretari comunali una maggiorazione della retribuzione di posizione, demandando alla contrattazione decentrata integrativa nazionale la definizione di criteri, modalità, condizioni e parametri di riferimento;

Visto l'Accordo integrativo di livello nazionale n. 2 del 22.12.2003, nello specifico le condizioni, oggettive e soggettive, i criteri ed i parametri per la definizione della maggiorazione della retribuzione di posizione, ai sensi del quale gli enti possono corrispondere ai Segretari comunali una maggiorazione da un minimo del 10% ad un massimo del 50% della indennità di posizione in godimento, secondo le disposizioni di cui allegato A del suddetto CCIN;

Richiamato l'Accordo 13.01.2009, con cui si stabilisce che “1. *La percentuale massima della maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento, fissata dall'art. 1 del contratto collettivo integrativo decentrato di livello nazionale 22.12.2003 nella misura del 50% è insuperabile anche nel caso in cui la sede di segreteria sia una convenzione tra due o più comuni a prescindere dalla popolazione complessiva.* 2. *Nel caso di sede convenzionata la percentuale di maggiorazione è calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva del 25% di cui all'art. 45 del CCNL del 16.05.2001*”;

Preso atto del parere AFL8 espresso dall'Aran in data 24.03.2021, con il quale si dà indicazione che, qualora uno dei comuni aderenti ad una convenzione per la gestione associata della segreteria conceda autonomamente al segretario comunale in convenzione gli incrementi della retribuzione di posizione, anche in mancanza di un puntuale riferimento all'interno della convenzione medesima, gli stessi non possono che gravare esclusivamente sul medesimo comune concedente, in proporzione alle ore di servizio effettivamente prestate per lo stesso;

Richiamato altresì l'art. 107, comma 4, del CCNL 17.12.2020 Area Funzioni locali, che dispone che “*ai soli fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 41, comma 4m del CCNL del 16.05.2001, continuano a trovare applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle retribuzioni di posizione definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL 16.05.2001, relativo al biennio economico 2000-2001*”

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del predetto Contratto Integrativo, la determinazione dell'importo della maggiorazione della retribuzione di posizione deve tener conto della rilevanza dell'Ente e delle funzioni aggiuntive affidate al segretario, e deve avvenire nel rispetto del limite inferiore del 10% e superiore del 50% della retribuzione di posizione in godimento;

Considerato che il dott. Alfredo Priolo svolge nell'ambito di questo Ente alcune funzioni rientranti tra le condizioni oggettive e soggettive elencate nell'allegato A) all'Accordo integrativo di livello nazionale n. 2 del 22.12.2003 sopra richiamato, rilevanti ai fini dell'eventuale riconoscimento al medesimo della maggiorazione della retribuzione di posizione, tra cui:

- condizioni oggettive:

- sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi titolari di P.O.;

- condizioni soggettive:

- assistenza giuridico – amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi;
- rilevante grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'Ente;
- complessità e rilevanza dell'attività rogatoria;
- presidenza delle commissioni di concorso;
- appartenenza al Nucleo di valutazione;

Considerata la presente attribuzione di responsabilità, che rileva, quale condizione soggettiva, ai fini della eventuale riconoscimento della suddetta maggiorazione della retribuzione di posizione;

Valutato, in considerazione di quanto sopra, di attribuire al dott. Alfredo Priolo, con la medesima decorrenza 1° luglio 2021, una maggiorazione della retribuzione di posizione, ai sensi del sopra richiamato art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali 16.05.2001;

Tenuto conto del vincolo dettato dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, che impone un limite massimo alle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, il quale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Valutato che detta maggiorazione della retribuzione di posizione (da un minimo di € 1.394,43 ad un massimo di € 6.972,17) deve essere quantificata all'interno dei limiti imposti dalla normativa sopra richiamata;

Ritenuto, pertanto, di rimandare ad un successivo decreto la precisa quantificazione economica della medesima maggiorazione, allo scopo di consentire i necessari approfondimenti, anche alla luce della complessità della materia e dei, talvolta controversi, orientamenti della magistratura contabile e della Ragioneria Generale dello Stato;

Visti

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra esposto

DECRETA

1. Di nominare il Segretario Comunale dott. Alfredo Priolo Responsabile del Servizio Segreteria Generale con decorrenza 1° luglio 2021 e fino a revoca del presente provvedimento, ferma in ogni caso l'eventuale cessazione del medesimo dal ruolo di Segretario comunale di questo Ente, o di eventuali mutamenti intervenuti nella struttura organizzativa dell'Ente;
2. Di riconoscere al Segretario comunale dell'Ente, dott. Alfredo Priolo, con la medesima decorrenza del 1° luglio 2021, la maggiorazione della retribuzione di posizione, di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali 16.05.2001, nel rispetto dei criteri e parametri fissati dal Contratto Collettivo Integrativo di Nazionale dei segretari comunali e provinciali – Accordo n. 2, sottoscritto in data 22.12.2003;
3. Di stabilire che, con successivo provvedimento, sarà proceduto alla quantificazione dell'importo di detta maggiorazione.

DISPONE

1. La notifica del presente atto al dott. Alfredo Priolo;
2. La trasmissione del presente atto alla Giunta;
3. La pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito istituzionale dell'Ente.

Mirko Terreni
(atto firmato digitalmente)